

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 08 IN DATA 02/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BUONI NUOVE POVERTÀ – anno 2022

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato;

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 15.00 tramite piattaforma;

Con atto formale del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sono stati convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Berlingo		X
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Gussago	X	
Comune di Ome		X
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Rodengo Saiano	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Torbole Casaglia		X
Comune di Travagliato	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Ospitaletto, assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 08 IN DATA 02/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BUONI NUOVE POVERTÀ – anno 2022

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

RICHIAMATO il Piano di Zona 2021-2023 e l'Accordo di Programma approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 20.12.2021 da cui si evince che l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest;

VISTO l'allegato schema di bilancio pluriennale che prevede gli stanziamenti di capitolo entrata e spesa per il bilancio pluriennale 2022-2023-2024;

RITENUTO opportuno anche per il 2022 di emanare un regolamento per la gestione dei Buoni per contrastare le nuove povertà;

VERIFICATO che a bilancio d'esercizio 2022 sono stanziati 60.000,00 euro per tale finalità e definire la suddivisione dell'importo per popolazione pro-capite;

VALUTATO di innalzare dai 65 ai 67 anni l'età massima per l'erogazione del contributo in ragione dell'innalzamento dell'età pensionabile;

LETTO il regolamento per il contrasto delle nuove povertà – 2022 e trovato coerente con quanto sopra esposto;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. percentuale presenze: 87% della popolazione di riferimento

favorevoli: n. percentuale favorevoli: 100% degli abitanti equivalenti dei Comuni presenti

astenuti: n. 0 percentuale astenuti: 0%

contrari: n. 0 percentuale contrari: 0%

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per il contrasto delle nuove povertà –2022 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviarlo a tutti i Comuni con le relative quote pro-capite;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Arch. Giovanni Battista Sarnico



Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott.ssa Elena Danesi





AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

REGOLAMENTO PER I BUONI PER CONTRASTARE LE NUOVE POVERTA' 2022

Art. 1

Definizione di Fondo per contrastare l'insorgenza di nuove povertà

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L'erogazione di tale intervento deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

L'utilizzo dei buoni nuove povertà ha come fine il superamento della logica assistenziale, che spesso caratterizza l'erogazione di sussidi economici, e la promozione di nuovi approcci di intervento in grado di stimolare l'autonomia dell'utente e di promuoverne l'inclusione sociale.

In tal senso si ritiene utile che il Servizio Sociale, nel rispetto dei principi del proprio agire professionale, utilizzi i buoni nuove povertà per garantire alla persona in stato di bisogno l'erogazione dell'assegno economico nell'ambito di un progetto d'aiuto che possa prevedere anche l'impegno dell'utente a svolgere un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse e mirante all'inclusione sociale del soggetto in difficoltà.

Art. 2

Destinatari

Destinatari dei Buoni Nuove Povertà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia Ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Il buono può essere erogato a favore di singoli o nuclei familiari che attraversano **periodi di difficoltà economiche temporanee e improvvise a causa di eventi contingenti quali:**



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

- a. peggioramento della situazione economica familiare a seguito di decesso di uno dei percettori di reddito, insorgenza di malattia improvvisa;
- b. cessazione dell'attività autonoma o da parte del datore di lavoro, licenziamento (ad esclusione dei casi per “giusta causa”), cassa integrazione ordinaria e straordinaria, riduzione dell'orario di lavoro imposta dal datore di lavoro, ecc...di un componente del nucleo familiare, con priorità alle famiglie mono reddito;
- c. recente separazione con figli minori a carico o con figli maggiorenni, in condizione di handicap grave e certificato. La separazione può essere anche di fatto purchè autodichiarata ai sensi dell'art.48 del d.Lgs. 445/2000;
- d. insorgenza di una malattia improvvisa e invalidante, in assenza di indennità di accompagnamento, per il quale è necessario sostenere ingenti spese di cura;
- e. situazioni di grave emarginazione che implica condizione di fragilità socio-economica.

Ai fini del presente bando le unioni di fatto sono equiparate al matrimonio.

Per eventuali richieste che non rientrino nelle categorie sopra riportate ma che rispondano comunque alle finalità del presente regolamento i Comuni formulano richiesta all'Assemblea dei Sindaci ristretto, attraverso l'Ufficio di Piano, che esprimerà il parere in merito entro 15 giorni.

Art. 4

Risorse a disposizione

1. Il fondo a disposizione per le situazioni di nuove povertà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
2. Il valore massimo del buono è pari a 2.400,00 euro annui.
3. A ogni Comune verranno assegnati un numero di buoni mensili da erogare in base al numero di abitanti.

Art. 5

Modalità di erogazione dei buoni

1. Le somme equivalenti ai buoni assegnati verranno accreditate ai singoli Comuni che ne gestiranno l'erogazione.
2. Il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”

3. Le domande verranno evase secondo l'ordine di arrivo comprovato dal numero e dalla data di protocollo e su **valutazione sociale**.
4. L'erogazione del buono decorre dal mese di presentazione della domanda e potranno essere assegnati al massimo 12 buoni per ogni nucleo familiare.
5. Il Servizio Sociale, se lo ritiene utile, potrà sottoscrivere un contratto con l'utente che, a fronte del beneficio economico ottenuto, si dichiara disponibile ad effettuare un'attività di volontariato, volta al pubblico interesse individuata dal servizio stesso.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al buono

I richiedenti per poter accedere al Buono dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un reddito ISEE inferiore a € 9.360,00;
- il capo famiglia, inteso secondo la Legge anagrafica vigente, dovrà avere un'età inferiore a 67 anni alla data di presentazione della richiesta di erogazione del buono;
- essere in una delle situazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento comprovate mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Per ogni caso il servizio sociale comunale dovrà redigere una relazione che evidenzi la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.

Le assistenti sociali comunali hanno la facoltà, in casi del tutto eccezionali caratterizzati da grave situazione sociale e/o economica e/o sanitaria debitamente documentata tramite relazione sociale, di esimersi dal vincolo dell'ISEE, in quanto non rispondente della reale situazione vissuta dal singolo utente o nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

Rendicontazione del contributo

E' compito del Comune tenere tutta la documentazione necessaria a rendicontare gli interventi attuati con la presente misura e ad inviarla, qualora espressamente richiesta, all'ufficio di piano per le verifiche necessarie.